

AS1303 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/26/UE SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE

Roma, 19 ottobre 2016

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri ad essa assegnati dall'articolo 22 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito allo Schema di D. Lgs. di recepimento della Direttiva n. 26/2014¹ sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, previsto dall'articolo 20 della Legge di Delegazione europea 12 agosto 2016, n. 170.

Fermo restando quanto già evidenziato in data 1° giugno 2016 in merito alla riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore in capo a SIAE, di cui all'articolo 180 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'autore, di seguito LDA)², e senza esaurire o limitare in alcun modo con il presente parere l'ambito delle eventuali ulteriori criticità che potranno essere segnalate nel prosieguo dei lavori di recepimento, l'Autorità intende sin d'ora rappresentare la problematicità di alcune opzioni prescelte per l'attuazione della Direttiva relativamente alla materia dei diritti connessi al diritto d'autore, le quali emergono dal testo del D. Lgs. deliberato dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore il 23 settembre 2016.

In particolare, si rileva che l'articolo 175, comma 1, della LDA, come modificata dallo Schema di D. Lgs., prevede che per essere definiti "organismi di gestione collettiva" (di seguito, OGC) gli operatori debbano soddisfare entrambi i requisiti previsti, ossia essere controllati dai membri e non avere scopo di lucro. Tuttavia, tale opzione attuativa della Direttiva n. 26/2014, accedendo a interpretazioni normative restrittive, si presta a una lettura che comporterebbe che le attuali *collecting* italiane concorrenti dell'ex monopolista di settore, NUOVO IMAIE, non possano più svolgere l'attività di intermediazione, essendo per lo più costituite in forma di società e, quindi, a "scopo di lucro". Al fine di proseguire nel percorso già avviato con la liberalizzazione del settore dal Decreto Monti (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), senza introdurre nuovi elementi di incertezza normativa, sarebbe pertanto opportuno prevedere che i requisiti siano alternativi (*controllo da parte dei soci o assenza di scopo di lucro*), tenuto anche conto che l'articolo 3, lettera a), della Direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere tra coesistenza o alternatività dei predetti requisiti per gli OGC. Ciò *a fortiori* poiché il comma 2 dell'articolo 175-bis obbliga gli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito, AIE) ad affidare l'attività di intermediazione solo ad OGC.

In merito ai requisiti patrimoniali per l'ingresso sul mercato, inoltre, si rileva che essi risultano indebitamente restrittivi della concorrenza. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 175-sexies, infatti, si obbligano OGC ed "entità di gestione indipendenti" (di seguito, EGI) a dotarsi e a mantenere un patrimonio netto minimo pari al 5% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente e comunque non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 500.000,00. La norma contrasta con il parere AS996 reso dall'Autorità il 28 novembre 2012 sul DPCM sui requisiti minimi³, in cui si era già evidenziato che: "[...] *l'applicazione dei principi concorrenziali, come è noto, impone particolare rigore nella valutazione della previsione di garanzie economiche o requisiti dimensionali minimi per poter accedere allo svolgimento di un'attività imprenditoriale. Qualora risultassero necessari per assicurare un certo grado di affidabilità del soggetto che intende fornire taluni servizi, garanzie economiche o requisiti dimensionali minimi dovrebbero essere attentamente calibrati in proporzione alla natura, alla complessità e alla dimensione complessiva dell'attività economica da svolgere. In tale ottica, al fine di incrementare le possibilità di accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti in parola, occorrerebbe valutare l'opportunità di ridurre l'entità del patrimonio netto minimo [...]*". Si ritiene pertanto necessario ribadire l'opportunità di prevedere (i) un abbassamento della soglia minima (100.000,00 euro), nonché (ii) una gradualità nell'incremento della soglia massima (500.000,00 euro).

Analogamente, vale evidenziare che la previsione contenuta nell'articolo 175-sexies, comma 1, lettera e), relativa ad un fondo di garanzia rischi connessi all'erogazione dei compensi di importo pari al 50% dei diritti non ripartibili, risulta

¹ [Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, in GUUE L 84, 20.3.2014, p. 72-98.]

² [AS1281 - Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, in Boll. n. 19/2016.]

³ [AS996 - Schema di D.P.C.M. concernente l'individuazione di requisiti minimi per gli intermediari dei diritti connessi, in Boll. n. 48/2012.]

non proporzionato rispetto allo scopo perseguito, tenuto conto delle ampie garanzie patrimoniali già previste. Inoltre, tale requisito appare distorsivo del corretto funzionamento del mercato nella misura in cui non incentiva le società d'intermediazione (OGC) a versare nei più brevi tempi possibili i compensi raccolti agli AIE aventi diritto.

Le disposizioni in commento, peraltro, oltre a risultare in contrasto con la liberalizzazione del settore già da tempo avviata, non appaiono neppure necessitate dai criteri direttivi della citata Legge di Delegazione.

Inoltre, l'Autorità rileva che l'adozione delle presenti norme potrebbe essere l'occasione per il consolidamento del quadro giuridico di settore tramite sistematizzazione delle disposizioni in vigore sulla stessa materia e contenute in molteplici testi normativi. In particolare, l'articolo 5 del testo in esame elimina la vigilanza pubblica su NUOVO IMAIE prevista dall'articolo 7, comma 1, della L. 29 giugno 2010, n. 100, senza però abrogare espressamente tale norma. La mancanza di vigilanza pubblica su NUOVO IMAIE desta perplessità tanto più che, in base al comma 2 dell'articolo 7 menzionato l'unico destinatario del residuo della Liquidazione del vecchio istituto IMAIE resterebbe NUOVO IMAIE stesso, nonostante non sia più l'unico operatore sul mercato. D'altra parte, l'articolo 7 abroga espressamente solo l'articolo 39, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e il DPCM 19 dicembre 2012, ma nulla dispone su altre norme, dando così origine ad incertezza giuridica. Sul punto, pertanto, si auspica una netta semplificazione del quadro giuridico, così da restituire il mercato alla libera concorrenza, onde salvaguardare, in ultima istanza, la libertà di scelta degli artisti che sono i titolari dei diritti in questione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, l'Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale delle disposizioni delegate al Governo ai fini del recepimento della Direttiva 2014/26/UE, nel senso di seguito più specificamente indicato:

1) nell'articolo 175 (*Definizioni*), comma 1, che i requisiti degli OGC siano alternativi (controllo da parte dei soci o assenza di scopo di lucro);

2) nell'articolo 175-sexies (*Requisiti degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore e degli entità di gestione indipendente*),

- comma 1, lettera d), che il patrimonio netto minimo, comunque denominato, sia riportato agli attuali valori, ossia "non inferiore a euro 10.000,00 o, entro il limite di euro 120.000,00, al 5% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente" (articolo 1, lettera c), DPCM 19.12.2012) o, in alternativa, che sia previsto (i) un abbassamento della soglia minima (100.000,00 euro), nonché (ii) una gradualità nell'incremento della soglia massima (500.000,00 euro);

- comma 1, lettera e), che sia eliminato o, in ogni caso, ridotto significativamente l'importo del fondo di garanzia rischi connessi all'erogazione dei compensi spettanti agli aventi diritto, con accantonamento vincolato alla ripartizione;

3) il riordino della normativa di settore anche tramite abrogazione espressa nell'articolo 7 dello Schema di D. Lgs. delle disposizioni reciprocamente incompatibili che attualmente regolamentano i diritti connessi in altri testi normativi, riportando tutta la materia nell'alveo della LDA, in quanto oggetto dello Schema di D. Lgs..

Infine, alla luce di ciò che oggi è previsto nel testo di recepimento della Direttiva n. 26/2014, l'Autorità ritiene altresì di dover ribadire la necessità di provvedere nel senso indicato dalla precedente segnalazione AS1281, al fine di aprire alla concorrenza il mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, tramite adeguamento del testo di recepimento alle più favorevoli norme per la libertà d'impresa – e, quindi, per la libertà di scelta di autori e utilizzatori – contenute nel quadro normativo europeo, accedendo ad una interpretazione sistematica e non meramente letterale del testo della predetta Direttiva.

Auspica che venga tenuto conto delle determinazioni assunte nel presente parere con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella